

DELIBERAZIONE 14 APRILE 2020

130/2020/R/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO IN MERITO ALLA DURATA DEL PERIODO DI ESENZIONE
CONCESSA ALLA SOCIETÀ ENECO VALCANALE S.R.L. SULLA LINEA DI
INTERCONNESSIONE IN CORRENTE ALTERNATA 132 KV TARVISIO (IT) – ARNOLDSTEIN
(AT)**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1106^a riunione del 14 aprile 2020

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento (CE) 1228/2003 del 26 giugno 1003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: regolamento 1228/2003);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 72/2009);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 943/2019);
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE con effetti dall'1 gennaio 2021;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016;
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;

- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- il decreto direttoriale 290/3/ML/2010 del 9 settembre 2010 (di seguito: decreto 290/3/ML/2010);
- il decreto direttoriale 290/ML/3/2010/M del 16 dicembre 2010 (di seguito: decreto 290/ML/3/2010/M);
- la decisione della Commissione Europea SG D(2010)16980 e Ares(2011)42548, relativa all'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi sulla nuova interconnessione elettrica Tarvisio (Italia) – Arnoldstein (Austria) emessa a favore di Eneco Valcanale s.r.l., ai sensi dell'art. 7(5) del Regolamento (CE) 1228/2003 (di seguito: decisione: Ares(2011)42548);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) PAS 7/09 del 25 maggio 2009 (di seguito: PAS 7/09);
- la deliberazione dell'Autorità PAS 14/10 del 26 luglio 2010 (di seguito: PAS 14/10);
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 dicembre 2010 all'Autorità (prot. Autorità 42466 del 30 dicembre 2010, di seguito: nota 30 dicembre 2010);
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2020 all'Autorità (prot. Autorità 11463 del 3 aprile 2020, di seguito: nota 3 aprile 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7 del regolamento (CE) 1228/2003, ora abrogato, prevedeva che:
 - gli interconnettori in corrente continua e, in circostanze eccezionali, in corrente alternata potessero essere oggetto di una esenzione (i) dalla disciplina relativa al diritto di accesso di terzi (di seguito: TPA), (ii) dalla normativa sulla gestione dei proventi derivanti dall'assegnazione della capacità di interconnessione, (iii) dalla normativa tariffaria e (iv) dalla normativa relativa alla separazione proprietaria;
 - l'esenzione fosse concessa, caso per caso, dalle autorità di regolamentazione nazionali, fatta salva la facoltà, riconosciuta allo Stato membro dal comma 4 del medesimo articolo, di attribuire tale competenza ad un'altra amministrazione, che era tenuta, comunque, ad acquisire preventivamente il parere dell'autorità di regolamentazione nazionale;
 - nel decidere di concedere un'esenzione, si tenesse conto, tra l'altro, anche dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata dell'esenzione e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura.
- le previsioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) 1228/2003 sono ora contenute all'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 6, della legge 290/03, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 93/11, la decisione in merito alla richiesta di esenzione è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico che la accorda solo previa acquisizione del parere dell'Autorità;
- l'istanza di esenzione deve essere presentata in accordo ai principi e alle modalità di cui al decreto 21 ottobre 2005.

CONSIDERATO CHE:

- nel 2008 la società Eneco Valcanale S.r.l. ha presentato presso il Ministero dello Sviluppo Economico istanza di esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) 1228/2003 in riferimento ad una nuova interconnessione elettrica a 132 kV in corrente alternata e della potenza nominale di 160 MVA fra Tarvisio (IT) e Arnoldstein (AT), da connettere ai sistemi di trasmissione gestiti dai rispettivi TSO, TERNA e APG;
- su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, con le deliberazioni PAS 7/09 e PAS 14/10 l'Autorità ha trasmesso al Ministero stesso il proprio parere in merito alla richiesta di esenzione di cui al precedente alinea;
- con la nota 30 dicembre 2010, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità il decreto direttoriale 290/ML/3/2010/M, che modifica il decreto direttoriale 290/3/ML/2010 sulla base della decisione Ares(2011)42548 della Commissione europea, relativo alla concessione della predetta esenzione alla società Eneco Valcanale S.r.l.;
- l'esenzione di cui al precedente alinea è concessa:
 - per una capacità pari al 100% del valore della Net Transfer Capacity (NTC) resa disponibile dall'interconnessione stessa come determinata da Terna e comunque non superiore alla potenza nominale dell'interconnessione (160 MW). Inoltre, per i primi cinque anni di esercizio, tale valore non potrà essere inferiore ai valori identificati nel decreto medesimo (85 MW nelle ore di picco invernali, 80 MW nelle ore fuori picco invernali, 65 MW nelle ore di picco estive, 60 MW nelle ore fuori picco estive);
 - per la durata massima di 16 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'interconnessione;
- in particolare, l'articolo 1 comma 3, del decreto 290/3/ML/2010 come modificato dal decreto 290/ML/3/2010/M, stabilisce che:
 - *la durata del periodo di esenzione potrà essere ridotta a seguito di un'analisi economica da svolgersi annualmente da parte dei regolatori italiano e austriaco, a partire dall'ottavo anno di esercizio, che, sulla base del piano di investimento presentato ai fini della richiesta di esenzione stabilisca se i ricavi ottenuti e i costi di accesso alla rete effettivamente*

sostenuti consentono un recupero anticipato del capitale investito e pertanto una riduzione del periodo di esenzione;

- *i dati di costo che dovranno essere utilizzati per l'analisi economica di cui al precedente alinea saranno quelli desunti dal business plan presentato dalle richiedenti come allegato alla domanda di esenzione (All. 9 Business Plan).*

CONSIDERATO CHE:

- con nota 3 aprile 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico, riscontrando il raggiungimento dell'ottavo anno di esercizio dell'interconnessione Tarvisio (IT) – Arnoldstein (AT):
 - ha formalmente comunicato all'Autorità, in attuazione di quanto previsto dal decreto 290/3/ML/2010 come modificato dal decreto 290/ML/3/2010/M, l'avvio del procedimento di ricalcolo riguardante la durata dell'esenzione;
 - ha invitato l'Autorità a compiere l'analisi economica prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto 290/3/ML/2010 come modificato dal decreto 290/ML/3/2010/M in collaborazione con il regolatore austriaco;
- sia, pertanto, necessario effettuare l'analisi economica di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto 290/3/ML/2010 come modificato dal decreto 290/ML/3/2010/M al fine di sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico il parere congiunto delle autorità di regolazione competenti funzionale alla potenziale revisione del periodo di esenzione da parte del Ministero stesso, inizialmente previsto dal decreto stesso della durata massima di 16 anni;
- al fine di addivenire ad una posizione congiunta in merito all'analisi economica di cui al precedente alinea, da ripetersi annualmente, sia necessario avviare una collaborazione con il regolatore austriaco E-Control;
- potrebbe inoltre rivelarsi necessario:
 - acquisire informazioni aggiornate in riferimento ai costi sostenuti dalla società Eneco Valcanale S.r.l. ad integrazione di quanto previsto dal business plan;
 - dotarsi, eventualmente in coordinamento con il regolatore austriaco E-Control, di apposito supporto consulenziale per l'analisi economica.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento volto alla predisposizione dell'analisi economica, da svolgersi annualmente da parte dei regolatori italiano ed austriaco a partire dall'ottavo anno di esercizio dell'interconnessione Tarvisio – Arnoldstein, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, del decreto 290/3/ML/2010 come modificato dal decreto 290/ML/3/2010/M;

- sia opportuno dare mandato al responsabile dell'Ufficio Regolazione Euro-Unitaria dell'Autorità, in coordinamento con il direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, per le azioni a seguire

DELIBERA

1. di avviare un procedimento volto alla predisposizione dell'analisi economica di cui dal decreto 290/ML/3/2010/M, come modificato dal decreto 290/ML/3/2010/M;
2. di dare mandato al responsabile dell'Ufficio Regolazione Euro-Unitaria dell'Autorità, in coordinamento con il direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, per le azioni a seguire;
3. di prevedere, quale termine per la chiusura del procedimento, il 30 settembre 2020 fatti salvi eventuali esiti conoscitivi e/o consultivi intermedi, nonché proroghe temporali;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla società Eneco Valcanale S.r.l. e al regolatore austriaco Energie-Control GmbH;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini